

**SCHEMA DI CONVENZIONE FRA
LA CITTA' DI TORINO E LA FONDAZIONE TORINO MUSEI
RELATIVA A CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI BENI E
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI**

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in duplice originale, tra la Città di Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal dottor Giuseppe Bianciotto, nato a Torino il 24 giugno 1954, domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente del Servizio Contratti, tale nominato dal Sindaco con provvedimento in data....., con i poteri per quanto infra ai sensi dell'art. 107 del D. Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 61 del Regolamento per la disciplina dei Contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 (mecc. n. 201108018/003), esecutiva dal 24 settembre 2012, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 31 marzo 2016 (mecc. n. 201507125/005), esecutiva dal 15 aprile 2016, e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data.....(mecc. n.....)

e la Fondazione Torino Musei (di seguito denominata "Fondazione") – codice fiscale 97629700010 – con sede in Torino, via Magenta 31 – in questo atto rappresentata dal Presidente dott. Maurizio Cibrario, nato ail..... e domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione stessa.

Premesso che:

- a) La Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale n. ord. 90 del 8 luglio 2002 – mecc. 2002-03802/45, e rogito Notaio Antonio Maria Marocco del 26 luglio 2002, Rep. N. 139434 – Atti n. 60448, si è fatta promotrice della costituzione della Fondazione Torino Musei.
- b) La Fondazione Torino Musei concorre all'attività istituzionale propria della Città di Torino, quale strumento operativo nello specifico ambito della gestione dei servizi museali della Città.
- c) Attraverso la sua costituzione la Città di Torino ha infatti inteso perseguire i seguenti obiettivi:
- promuovere la distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo della Civica Amministrazione e l'esercizio delle funzioni di carattere gestionale e operativo;
 - assicurare ai Musei civici condizioni di funzionamento coerenti con la specificità delle loro finalità e funzioni, accrescendo l'efficienza e l'efficacia della loro azione;
 - realizzare, anche in questo modo, sempre più elevati livelli di qualità nella gestione dei servizi museali e nell'offerta museale della Città;
 - ottimizzare le risorse destinate alla gestione dei servizi museali, a condizioni di maggior economicità e evitando costi aggiuntivi;
 - prevedere una più diretta e diffusa partecipazione del personale, in coerenza con il quadro e con gli indirizzi strategici attraverso una appropriata impostazione per aree funzionali/processi (manutenzione beni, pianificazione ecc.) di supporto a linee di attività/progetti speciali, interne ed esterne;
 - potenziare il ruolo del Sistema civico nell'ambito del Sistema museale metropolitano attraverso la sperimentazione di modelli di gestione innovativi;
 - raccogliere fondi per incrementare le raccolte museali, per aumentare la loro fruibilità, per favorire lo studio e la ricerca.
- d) I rapporti fra la Città di Torino e la Fondazione Torino Musei sono stati stabiliti attraverso la Convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. ord. 90 del 8 luglio 2002 – mecc. 2002-03802/45, sottoscritta il 18 aprile 2003 e registrata il 5 maggio 2003, integrata con deliberazione della Giunta Comunale del 3 maggio 2007 – mecc. 2007-02512/026 relativa all'affidamento di nuovi servizi. Tale Convenzione è stata revocata con deliberazione del Consiglio Comunale n. ord. 18 dell'11 febbraio 2008 - mecc. 2008-00056/026, che contestualmente

approvava la nuova Convenzione – che confermava l'affidamento di tali nuovi servizi -, sottoscritta il 13 maggio 2008 e registrata il 15 maggio 2008, modificata con determinazione dirigenziale del 7 luglio 2009 – n. ordine 71, atto RCU n. 6125 sottoscritto il 17 luglio 2009 e registrato il 3 agosto 2009. Le convenzioni individuavano le modalità con cui:

- la Città di Torino esercita le funzioni di sostegno e supporto nonché di indirizzo e controllo nel pieno rispetto dell'autonomia di gestione organizzativa, finanziaria della Fondazione e scientifica e culturale dei singoli musei;
- la Fondazione si impegna a osservare, nell'esercizio delle attività attribuite, con particolare riguardo alla gestione e cura delle collezioni e dei servizi al pubblico, i più elevati livelli di qualità di erogazione del servizio e di professionalità degli addetti;
- la Città di Torino e la Fondazione si obbligano a rispettare le forme, le modalità e le sedi di valutazione, concertazione e deliberazione di tali impegni, con particolare riguardo alla gestione e cura delle collezioni e dei servizi al pubblico dei musei la cui gestione è affidata alla Fondazione.

e) In applicazione alle Convenzioni citate, alla Fondazione Torino Musei sono stati conferiti i seguenti beni:

1. 16 ottobre 2003 – beni immobili: Via Magenta 31, Viale Virgilio (escluso Ristorante San Giorgio);
2. 18 dicembre 2003 – beni mobili relativi ai registri d'inventario del Comune di Torino n. 901 (Palazzo Madama), 902 (Borgo Medioevale), 908 (Galleria d'Arte Moderna), 909 (Biblioteca d'Arte) e 910 (Archivio Fotografico dei Musei Civici);
3. 8 gennaio 2004 – pubblicazioni (cataloghi, manifesti, cartoline);
4. 23 dicembre 2004 – beni di arte orientale acquistati dalla Città per il costituendo Museo di Arte Orientale;
5. 6 aprile 2005 – beni di arte cinese oggetto di acquisto dalla Fondazione Agnelli;
6. 6 aprile 2005 – beni storico artistici di pertinenza dei Musei e Servizi: Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, Museo Civico di Arte Antica, Borgo e Rocca Medioevale, Archivio Fotografico, Biblioteca d'Arte, Archivio Storico.
7. 16 novembre 2005 – locali ex ristorante San Giorgio.
8. 27 novembre 2006 - beni storico artistici di pertinenza dei Musei e Servizi: Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, Museo Civico di Arte Antica, Borgo e Rocca Medioevale, Archivio Fotografico, Biblioteca d'Arte, Archivio Storico, aggiornamento per il periodo 2003 – 2005.
9. 7 febbraio 2007 – deposito Don Orione, Viale Mughetti 26, con l'insieme di quanto conservato all'interno, e la raccolta dei gessi conservati presso il deposito di Via Riberi 1.
10. 10 marzo 2008 - beni storico artistici di pertinenza dei Musei e Servizi: aggiornamento al 31-12-2006.
11. 15 dicembre 2008 - beni storico artistici di pertinenza dei Musei e Servizi: aggiornamento al 31-12-2007.
12. 27 maggio 2010 - beni storico artistici di pertinenza dei Musei e Servizi: aggiornamento al 31.12.2008
13. 19 ottobre 2010 - beni storico artistici di pertinenza dei Musei e Servizi: aggiornamento al 31-12-2009.
14. 27 febbraio 2014 - beni storico artistici di pertinenza dei Musei e Servizi: aggiornamento al 31-12-2012 (conferimenti per gli anni 2010-2011-2012).
15. 18 dicembre 2014 - beni storico artistici di pertinenza dei Musei e Servizi: aggiornamento al 31-12-2013.
16. 16 ottobre 2015- beni storico artistici di pertinenza dei Musei e Servizi: aggiornamento al 31-12-2014.
17. 7 luglio 2016- beni storico artistici di pertinenza dei Musei e Servizi: aggiornamento al 31-12-2015.
18. 18 settembre 2017- beni storico artistici di pertinenza dei Musei e Servizi: aggiornamento al 31-12-2016.
19. La Fondazione ha ricevuto in concessione da parte del Demanio l'immobile di Palazzo Madama, sede del Museo Civico d'Arte Antica, il 18 dicembre 2006. Con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2014 (mecc. 2014 06175/131) è stata approvata l'acquisizione non onerosa da parte della Città del compendio immobiliare di Palazzo Madama.

f) Negli anni di applicazione delle Convenzioni sopra citate sono state attribuite le risorse necessarie per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo delle attività.

g) La Fondazione Torino Musei è subentrata alla Città di Torino in tutti i rapporti da questa intrattenuti con soggetti terzi in merito ai beni mobili o immobili, fatto salvo per i contratti di fornitura inerenti il riscaldamento, l'acqua calda sanitaria, il gas cottura, rispetto ai quali le parti si impegnano a valutare l'intestazione dei contratti in capo a Fondazione.

h) Con la costituzione della Fondazione si è raggiunto un miglioramento degli *standard* qualitativi del servizio, sono state intraprese nuove attività volte ad arricchire, valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale museale torinese favorendo, tra l'altro, l'incontro, il confronto e la collaborazione con altre istituzioni e musei di altre realtà italiane e straniere.

i) Per raggiungere tali risultati, la Fondazione si è attenuta agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 90/2002 e dalla relativa mozione accompagnatoria, le quali stabiliscono *standard* minimi per l'azione della Fondazione.

j) L'art. 4 della Convenzione stipulata il 13 maggio 2008 prevedeva una validità di 10 anni a far data dalla stipula della Convenzione stessa, per la concessione e per l'affidamento della gestione dei servizi museali.

k) Con deliberazione del Consiglio Comunale del..... mecc. n.....è stata approvata la restituzione alla Città dei beni mobili, immobili e storico-artistici afferenti il compendio museale del Borgo e della Rocca Medievale a far data dal 1° aprile 2018 unitamente alla gestione delle attività e dei servizi museali connessi, nonché la revoca dell'affidamento di nuovi servizi approvati con la sopra citata deliberazione della G.C. del 3 maggio 2007 – mecc. 2007 02512/026, a far data dal 1° aprile 2018.

Tutto ciò premesso

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) Premessa.

1. La premessa e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Titolo I: OGGETTO DELLA CONVENZIONE E DURATA

Art. 2) Concessione in uso gratuito dei beni mobili e immobili.

1. La Città di Torino concede in uso gratuito alla Fondazione Torino Musei gli immobili, le attrezzature, gli impianti, i beni mobili e gli arredi di sua proprietà a essi afferenti, le reti fognarie, idriche ed elettriche, gli impianti tecnologici in essi presenti, il civico patrimonio culturale costituito dai beni mobili e immobili, ivi compresi tutti i diritti d'uso e di riproduzione, descritti in premessa, tranne i beni relativi al Borgo e Rocca Medievale indicati alla lettera k) della premessa.
2. La Fondazione, nell'assumere la responsabilità della custodia e conservazione dei beni mobili e immobili e nel provvedervi ai sensi della legislazione vigente, assume a proprio carico ogni responsabilità per danni sofferti da terzi o agli stessi riconducibili.
3. Fermo restando il divieto di mutare la destinazione dei beni culturali, la Fondazione Torino Musei potrà operare sugli altri beni concessi in uso tutti gli interventi ritenuti necessari, utili e opportuni per il migliore svolgimento del servizio, compresi la sostituzione per interventi di manutenzione, risanamento, nonché la messa fuori servizio delle reti e impianti obsoleti e non più utilizzabili.
4. Nuove assegnazioni di beni mobili, immobili e beni storico artistici saranno disposte secondo le modalità di cui all'art. 7.

Art. 3) Affidamento della gestione dei servizi museali.

1. La Città di Torino affida contestualmente alla Fondazione Torino Musei la gestione dei musei e dei servizi museali descritti in premessa nonché la eventuale gestione di nuovi servizi e attività, come meglio precisato al successivo art. 11.
2. La Fondazione Torino Musei collabora altresì con la Città di Torino in ordine alla pianificazione delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale comunale. A tale proposito, con le garanzie di legge, la Città di Torino consente alla Fondazione Torino Musei l'accesso gratuito alle informazioni in proprio possesso per quanto risulti utile al perfezionamento dei procedimenti organizzativi e gestionali, compatibilmente con il diritto alla riservatezza.

Art. 4) Durata della Convenzione.

1. La durata della concessione dei beni e dell'affidamento della gestione dei servizi museali è di anni 10 dalla data di stipulazione del presente atto.
2. Le parti si impegnano alla verifica della convenzione ogni tre anni, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 20.
3. Al termine del periodo di validità, la convenzione, con apposito provvedimento, potrà essere rinnovata per accordo tra le parti.

Titolo II – GESTIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E DEI SERVIZI AFFIDATI

Art. 5) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili.

1. La Fondazione Torino Musei si impegna a svolgere, a sue spese, tutte le attività di manutenzione ordinaria degli immobili, reti e impianti, delle attrezzature e degli automezzi ricevuti in concessione d'uso gratuito che si rendano necessarie per esigenze connesse all'espletamento dei servizi o per adeguamento a obblighi di legge e che non rientrino tra gli interventi di manutenzione straordinaria.
2. Le opere di manutenzione ordinaria sono quelle individuate ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, e in particolare vengono definite dalle norme tecniche di attuazione del vigente Piano Regolatore della Città di Torino. Tale attività comprende altresì la progettazione, la direzione e il collaudo delle opere secondo la normativa vigente.
3. Restano a totale carico della Città di Torino, fatta salva la partecipazione di altri Enti, gli oneri connessi agli interventi di manutenzione straordinaria dei beni immobili, intendendo come tali quelli individuati ai sensi della art. 3 del D.P.R. 380/2001.
4. Per quanto concerne i beni mobili non artistici la manutenzione straordinaria è a carico alla Fondazione.
5. Qualora vi siano ragioni di urgenza per la realizzazione dei suddetti interventi di manutenzione straordinaria, contrattualmente a carico della Città di Torino concedente, rispetto ai quali risultino incompatibili i tempi di programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ammettere l'intervento sostitutivo della Fondazione Torino Musei per la loro realizzazione.
6. L'attivazione dell'intervento sostitutivo è richiesta dalla Fondazione Torino Musei e deve contenere la previsione delle spese di progettazione ed esecuzione.
7. L'intervento sostitutivo, previo parere sulla richiesta stessa da parte dei competenti uffici comunali, deve essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale, con contestuale quantificazione del limite di spesa ammesso a rimborso e definizione delle modalità di controllo e liquidazione del rimborso stesso, nonché definizione degli adempimenti fiscali conseguenti ed inerenti le modalità di liquidazione.
8. In quanto esecutrice di lavori pubblici anche se in sostituzione dell'Ente, la Fondazione Torino Musei dovrà comunque osservare la normativa vigente in materia di progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche.
9. Fatta salva la disciplina degli interventi di manutenzione ordinaria, si intendono comunque riservate alla Città di Torino la progettazione e l'esecuzione di nuove opere pubbliche, nonché di interventi di ampliamento o ristrutturazione totali o parziali di immobili in uso alla Fondazione.

10. Inoltre la Fondazione Torino Musei effettua una programmazione annuale e triennale degli interventi necessari per la manutenzione del patrimonio esistente e per le nuove realizzazioni, da proporre per l'approvazione della Città di Torino e, ove necessario, al conseguente inserimento nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici.
11. Il suddetto programma dei lavori, eventualmente ripartiti per lotti successivi, è corredato da un Piano programmatico economico-finanziario elaborato sulla base delle risorse occorrenti, con le modalità di reperimento. Detto Piano è corredato da apposite schede di analisi dell'investimento nelle quali saranno evidenziati gli obiettivi che con tali interventi si intendono conseguire in termini di miglioramento del servizio e/o di funzionalità degli immobili.

Art. 6) Gestione dei beni immobili.

1. La Fondazione Torino Musei si impegna a mantenere le strutture a essa concesse, tenuto conto delle funzioni cui sono adibite, in conformità con gli obiettivi, compiti e responsabilità a essa conferite e con riferimento alle esigenze delle collezioni, del personale e del pubblico.
2. È inoltre tenuta ad assicurare che le strutture siano adeguate alle normative vigenti, ad attuare interventi finalizzati a renderle atte a soddisfare condizioni ottimali sul piano della sicurezza e della idoneità, prevedendo tutte le necessarie misure preventive, di protezione attiva e passiva per assicurare il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza.
3. A questo scopo la Fondazione Torino Musei è tenuta a effettuare con la periodicità prevista dalle norme vigenti un'analisi dei rischi atta a commisurare la strategia della sicurezza alle specifiche realtà di cui è responsabile, anche attraverso il ricorso a misure di sicurezza equivalenti.
4. Sulla base del quadro delle esigenze individuate la Fondazione Torino Musei elabora, nell'ambito del Piano pluriennale, il quadro degli interventi atti a soddisfare gli obiettivi di qualità e di sicurezza nell'esposizione, conservazione nel tempo, registrazione, documentazione e restauro delle collezioni, nonché nei servizi al pubblico e nei confronti del personale impegnato nel mantenimento in esercizio delle strutture museali.
5. La Città di Torino si impegna ad assegnare alla Fondazione, sulla base delle proprie possibilità, e in collaborazione con gli altri Fondatori, le risorse necessarie a realizzare gli interventi e le misure individuate dalla Fondazione.

Art. 7) Gestione e cura dei beni culturali.

1. La Fondazione Torino Musei si impegna a garantire la custodia, la conservazione, la registrazione, la documentazione e la valorizzazione dei beni culturali conferiti in uso ai sensi della legislazione vigente e in particolare al D. Lgs. 42/2004 e in armonia con l' "Atto di indirizzo in materia di patrimonio culturale e musei" approvato dalla Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 novembre 2005, n. mecc. 2005-06269/026.
2. Per i successivi conferimenti in uso di beni la Città di Torino e la Fondazione Torino Musei provvederanno a redigere un verbale di consegna dei beni culturali conferiti in uso individuandoli precisamente sulla base di elenchi, corrispondenti ai registri d'inventario periodicamente aggiornati. In elenchi separati saranno indicati i beni in deposito o conservati a qualsiasi altro titolo dalla Città di Torino, e la loro consegna sarà effettuata previo consenso delle persone e degli Enti proprietari e con le eventuali modalità da essi indicate.
3. La Fondazione Torino Musei provvede, secondo le vigenti normative, al restauro dei beni culturali concessi in uso.
4. La Fondazione Torino Musei predispone una Relazione annuale nella quale sia data notizia sullo stato di conservazione dei beni, sugli incrementi patrimoniali, sugli interventi di restauro e manutenzione effettuati e delle relative autorizzazioni, ai sensi del D.lgs. 42/04, trasmettendola alla Città di Torino entro e non oltre il primo semestre dell' anno successivo.
5. La Fondazione Torino Musei è tenuta al rispetto di eventuali vincoli modali accessori a donazioni, legati ed eredità in forza dei quali il bene è pervenuto alla Città di Torino.

6. La Fondazione Torino Musei si impegna inoltre a segnalare tempestivamente alla Città di Torino le necessità di ordine straordinario volte a garantire condizioni ottimali di conservazione e di sicurezza dei beni conferiti in uso, unitamente alle risorse eventualmente necessarie ad adeguare le strutture agli standard minimi necessari a eliminare o a ridurre i rischi.
7. Gli indirizzi e i criteri di incremento dei beni culturali e del loro eventuale prestito esterno sono oggetto di documenti scritti adottati e aggiornati periodicamente dalla Fondazione Torino Musei, che definiscono i principi generali di gestione e cura dei beni conferiti in uso.
8. Tali documenti sono trasmessi per conoscenza alla Città di Torino e da questa visionati entro 60 giorni successivi, al fine di consentire alla Fondazione Torino Musei di recepire eventuali osservazioni e integrazioni prima della loro definitiva adozione e della pubblica diffusione.
9. La Fondazione Torino Musei fornisce annualmente alla Città, entro e non oltre il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, gli elenchi dei beni culturali acquisiti a qualsiasi titolo in nome e per conto della Città stessa secondo quanto disposto dall'art. 1411 del Codice civile. La Città provvede alla concessione in uso alla Fondazione e tale conferimento dovrà risultare da apposito verbale.
10. L'accettazione di beni culturali oggetto di donazione, eredità o legato da parte della Fondazione è oggetto di rogito unico in cui la Fondazione accetta i beni con contratto a favore della Città (art. 1411 del C.C.) e la Città interviene per accettarli e, contestualmente, concederli in uso alla Fondazione stessa.
11. La Città si riserva di conferire eventuali beni da essa acquisiti a qualsiasi titolo.

Art. 8) Aggiornamento patrimoniale.

1. La Fondazione si impegna a tenere aggiornati gli inventari dei beni mobili e immobili concessi in uso, comunicandone le eventuali variazioni d'uso, lo stato di conservazione, le modalità d'uso, i programmi di manutenzione e le necessità di sostituzione.
2. Le variazioni dei beni mobili, attrezzature e delle collezioni verranno trasmesse al Servizio Archivi, Musei e Patrimonio culturale della Città, il quale provvederà in qualità di Consegnatario ad aggiornare i registri d'inventario ed inviare il Conto della Gestione, unitamente agli elenchi aggiornati delle collezioni, al Servizio Ispettorato secondo le norme vigenti del Regolamento di Contabilità del Comune.

Art. 9) Gestione dei servizi al pubblico.

1. La Fondazione Torino Musei si impegna a garantire, ai sensi della legislazione vigente e dell'Ambito 9 dell'Atto di indirizzo in materia di patrimonio culturale e musei, di cui all'art. 7, comma 1, l'accessibilità fisica e culturale dei musei e delle collezioni, rimuovere le barriere fisiche e culturali che la limitano, sotto ogni punto di vista, promuovendo tutti i servizi e le attività atte a favorire l'estensione del pubblico, la partecipazione attiva, individuale e associata, dei visitatori, la più ampia conoscenza del complesso e delle sue attività.
2. In materia di tariffe e orari di accesso, la Fondazione Torino Musei si impegna a fare riferimento agli *standard* e alle linee guida stabilite dalla Città di Torino.
3. La Fondazione Torino Musei si impegna a favorire la conoscenza dei beni e della documentazione correlata, individuando le modalità per la pubblica consultazione delle collezioni, degli archivi, della biblioteca e della documentazione in suo possesso, anche con modalità di accesso remoto.

Art. 10) Attività regolamentari della Fondazione.

1. La Fondazione Torino Musei si dota, qualora non vi abbia già provveduto, dei seguenti atti regolamentari:
 - 1.1. Regolamento per l'accesso dei visitatori;
 - 1.2. Regolamento sul procedimento e sull'accesso ai documenti amministrativi;
 - 1.3. Regolamento per il funzionamento e la fruizione della Biblioteca d'Arte e dell'Archivio Fotografico;

- 1.4. Linee guida per le acquisizioni museali;
 - 1.5. Regolamento sul trattamento dei dati personali;
 - 1.6. Regolamento per il personale;
 - 1.7. Carta dei servizi.
2. Tali atti, qualora non già approvati, devono essere adottati entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione.
 3. La Fondazione Torino Musei si impegna inoltre a raccogliere e dare diffusione ai dati sugli afflussi, promovendo nelle forme previste dalla Carta dei Servizi la raccolta costante delle osservazioni e dei reclami dei visitatori e periodiche verifiche del grado di soddisfazione del pubblico.
 4. I Regolamenti e la Carta dei servizi, nonché eventuali modifiche, sono trasmessi alla Città di Torino e da questa visionati entro i 60 giorni successivi, al fine di consentire alla Fondazione Torino Musei di recepirne eventuali osservazioni e integrazioni prima della loro adozione definitiva e della pubblica diffusione.

Art. 11) Nuove attività.

1. Eventuali nuove attività della Fondazione, che non rientrino nelle attività trasferite, dovranno essere finanziate da nuove risorse, in una logica complessiva di pareggio tra costi e ricavi e di complessivo flusso finanziario.
2. La Città di Torino potrà richiedere alla Fondazione Torino Musei lo svolgimento di altre attività e servizi culturali e/o espositivi, provvedendo contestualmente alla copertura dei relativi costi.

Art. 12) Divieto di cessione a terzi.

1. È fatto divieto alla Fondazione Torino Musei di affidare a terzi lo svolgimento dei servizi museali nella loro totalità.
2. Ciò premesso, la Fondazione Torino Musei ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi previsti dalle leggi vigenti ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, ferma restando la garanzia di efficacia del servizio.

Titolo III – IMPEGNI DELLE PARTI

Art. 13) Impegni della Fondazione Torino Musei.

1. La Fondazione Torino Musei si impegna a svolgere le attività di gestione e di valorizzazione dei servizi museali, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti nonché della presente convenzione e delle sue eventuali modifiche, assicurando i più elevati *standard* qualitativi nella gestione dei beni e dei servizi concessi e/o affidati.
2. La Fondazione, in relazione alla gestione affidata, si impegna a:
 - a) fornire il servizio con continuità e con i livelli minimi di efficienza e di qualità previsti dall'art. 9 nonché nel rispetto degli obiettivi fissati per ogni esercizio;
 - b) strutturarsi e operare secondo il modello organizzativo più idoneo per l'espletamento delle attività/servizi ad essa affidati, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, qualità e trasparenza e delle norme di legge in tema di appalti;
 - c) mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento, alla razionalizzazione del servizio, al contenimento dei costi e dei consumi energetici;
 - d) svolgere i servizi oggetto della presente convenzione assicurando il rispetto di tutte le norme di legge e regolamenti applicabili nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non richiamate nella presente convenzione;

- e) progettare e organizzare, direttamente o indirettamente, attività che possano contribuire all'arricchimento, alla promozione, alla valorizzazione e alla conoscenza del patrimonio culturale della Città di Torino, favorendo, tra l'altro, l'incontro, il confronto e la collaborazione con istituzioni e musei regionali, nazionali ed internazionali;
- f) evidenziare, in tutte le iniziative, il logo della Città di Torino;
- g) garantire l'accesso agli atti amministrativi, in analogia a quanto previsto per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente;
- h) assumere la titolarità della attività ai sensi della vigente normativa di prevenzione incendi, nonché, attraverso le figure individuate dallo statuto, svolgere le mansioni di Committente-Datore di lavoro in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- i) mantenere costantemente informata la Città di Torino su ogni fatto e circostanza rilevante per la gestione e la regolarità del servizio, trasmettendo una relazione semestrale sull'andamento della gestione sotto l'aspetto culturale, economico e finanziario, e porre tempestivamente a disposizione della Città di Torino ogni informazione e documento richiesto;
- j) osservare le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali maggiormente rappresentative e dalle Associazioni di Categoria che disciplinano tra l'altro lo stato giuridico, il trattamento economico e il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti al servizio;
- k) promuovere l'integrazione informatica tra le proprie strutture e quelle della Città di Torino;
- l) accollarsi, senza riserve o eccezioni, ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esso connesse, derivassero alla Città di Torino o a terzi, a cose o a persone;
- m) stipulare per tutta la durata della concessione in uso dei beni e dell'affidamento dei servizi adeguate polizze assicurative, presso primaria Compagnia di Assicurazione, con la espressa rinuncia da parte di quest'ultima di rivalsa nei confronti della Città di Torino, per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, compresi gli utenti del servizio, in relazione al servizio gestito, nonché polizza "All Risks" per la copertura assicurativa del patrimonio di beni culturali e, comunque di beni mobili, concessi in uso, contro i danni, anche se arrecati da terzi, dovuti a furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, anche parziali.
- n) farsi carico di ogni altro onere di carattere logistico e organizzativo e di mantenimento e funzionamento delle strutture e attività.

Art. 14) Gestione finanziaria.

- 1) La gestione della Fondazione Torino Musei deve svolgersi in condizioni tali da consentire il conseguimento di un risultato economico in pareggio.
- 2) La Fondazione Torino Musei provvede con oneri a proprio carico:
 - a) allo svolgimento del servizio, nelle forme e con le modalità individuate dalla presente convenzione, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, con la massima diligenza, professionalità e correttezza, con esclusione solamente delle spese esplicitamente previste nella presente convenzione a carico della Città di Torino e/o degli altri Fondatori, nel rispetto della legge e dei regolamenti, nonché delle funzioni di indirizzo, pianificazione e controllo riservate alla Città di Torino e agli altri Fondatori, avendo riguardo al raggiungimento dei risultati economico-finanziari definiti in sede di approvazione delle linee generali per l'attività annuale;
 - b) alle spese di fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua, dei materiali e delle prestazioni richiesti per il buon esercizio delle reti e degli impianti, nonché per l'illuminazione degli immobili e delle zone pubbliche e la funzionalità dei servizi igienici per il personale e per il pubblico; circa le forniture di riscaldamento, acqua calda sanitaria e gas cottura, le parti si impegnano a quanto previsto al punto g) della premessa;
 - c) allo smaltimento dei rifiuti prodotti, nei modi prescritti dalla legge.

- 3) Sono altresì a carico della Fondazione Torino Musei gli oneri e gli adempimenti necessari alla messa in disuso dei beni mobili strumentali all'esercizio della attività ormai usurati, obsoleti o comunque divenuti inservibili, provvedendo in nome e per conto del concedente, previa comunicazione all'Ispettorato di Ragioneria della Città di Torino.
- 4) A fronte degli oneri sostenuti per la gestione dei musei, alla Fondazione Torino Musei competono:
 - a) le entrate derivanti dai biglietti di ingresso, nonché i ricavi ottenuti dallo svolgimento delle attività ausiliarie, connesse, strumentali, affini, complementari, aggiuntive, a far data dall'attivazione del servizio svolto;
 - b) il contributo di gestione a fondo perduto, a integrazione delle entrate di cui al precedente punto a) per la gestione dei servizi museali, stabilito annualmente dalla Città sulla base delle proprie disponibilità di bilancio e sulla base del Bilancio di previsione della Fondazione che deve pervenire alla Città entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno;
 - c) contributi o trasferimenti destinati dalla Città di Torino e dagli altri Fondatori;
 - d) eventuali altre entrate (derivanti da contributi di terzi, sponsorizzazioni ecc.).
- 5) Maggiori oneri di gestione che la Fondazione Torino Musei debba eventualmente sostenere a seguito di nuove assegnazioni in uso di immobili, beni mobili, impianti determinano un adeguamento delle somme da assegnare alla Fondazione e che verranno concordate con la Città.
- 6) Il Documento Programmatico Annuale della Fondazione Torino Musei specifica le voci: personale e consulenze, risorse finanziarie, sponsorizzazioni e collaborazioni, acquisizioni, eventi culturali e allestimenti, conservazione e valorizzazione delle collezioni, manutenzioni e interventi di adeguamento alle norme di sicurezza vigenti.
- 7) La Fondazione Torino Musei si impegna a tenere una contabilità che consenta la rilevazione dei costi e dei ricavi relativi ai servizi affidati, articolati per centri di costo e a tenere inoltre idonee scritture che consentano in ogni momento l'evidenziazione dei costi e delle immobilizzazioni realizzate, qualunque sia la modalità di finanziamento, i costi delle immobilizzazioni immateriali, gli oneri per l'eventuale manutenzione straordinaria, l'ammortamento di tali cespiti e la loro incidenza sul conto economico.
- 8) La Fondazione Torino Musei è tenuta a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società di revisione e certificazione.

Art. 15) Gestione del personale.

1. Al personale dipendente dalla Fondazione Torino Musei si applica il contratto collettivo nazionale Federculture. Ai dirigenti si applica il contratto collettivo nazionale Confservizi.

Per ogni aspetto funzionale ed organizzativo si rinvia al Regolamento per il personale di cui all'art. 10.

Art. 16) Impegni della Città di Torino.

1. L'Amministrazione Comunale esercita le funzioni di indirizzo, pianificazione in materia di conservazione e valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività culturali e quant'altro previsto in materia dalla normativa vigente.
2. Competono altresì alla Città di Torino le funzioni di vigilanza e controllo necessarie e opportune a garantire il pieno rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione.
3. L'Amministrazione Comunale assume i provvedimenti necessari a garantire alla Fondazione Torino Musei adeguate risorse finanziarie per l'esercizio delle attività ad essa affidate.
4. Al fine di ottimizzare tali risorse, la Città di Torino assicura alla Fondazione Torino Musei le medesime agevolazioni di cui gode la Città stessa per le attività istituzionali che richiedono permessi, autorizzazioni, concessioni, benessere e ogni altro provvedimento e/o onere richiesto dalla Città, garantendo la piena collaborazione dei propri Servizi e Uffici e coadiuvando la Fondazione Torino Musei nella predisposizione delle istruttorie necessarie per l'ottenimento delle predette agevolazioni.

5. Relativamente al diritto sulle affissioni, alla Fondazione si applica quanto previsto dal Regolamento n. 148 della Città art. 7 comma 1 lettera a) con specifico riferimento al punto b. della premessa della presente Convenzione, e relativamente al canone sulle iniziative pubblicitarie, si applica quanto previsto dal Regolamento n. 335 art. 21 comma 2 lettera a).
6. La Città di Torino, in quanto proprietaria degli immobili concessi in uso alla Fondazione, stipula apposita polizza assicurativa globale fabbricati contro i rischi di incendio, eventi naturali, eventi socio-politici e responsabilità civile con la clausola di espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti della Fondazione Torino Musei, concessionaria.
7. La Città di Torino trasmette alla Fondazione, affinché essa possa tenerne conto nella elaborazione del Documento Programmatico Finanziario pluriennale e nei documenti programmatici annuali, i documenti a carattere programmatico e di indirizzo in materia di gestione e di sviluppo dei musei e degli altri luoghi della cultura, prodotti dai propri organi competenti.
8. L'Amministrazione Comunale verifica periodicamente e in ogni caso con cadenza annuale il conseguimento degli obiettivi di miglioramento del servizio ed approva per ogni triennio:
 - a) i livelli minimi di qualità dei servizi che la Fondazione Torino Musei deve garantire nel rispetto di quanto previsto nell'«Atto di indirizzo in materia di patrimonio culturale e musei» approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 novembre 2005 n. mecc. 2005-06269/26;
 - b) gli obiettivi di miglioramento di tali *standard* ottenibili attraverso investimenti e/o interventi di carattere organizzativo e loro graduazione nel tempo;
 - c) i metodi di rilevazione del rispetto degli *standard*.
9. L'Amministrazione Comunale definisce per ogni esercizio, sulla base del bilancio preventivo annuale e pluriennale della Fondazione approvati entro il termine indicato nello Statuto (artt. 12, 13 e 14), i contributi in spesa corrente (che verranno corrisposti in due *tranche* in via anticipata) e in conto capitale, a copertura degli oneri relativi all'attività ordinaria e straordinaria della Fondazione.
10. La Città di Torino garantisce la massima collaborazione in ordine alla realizzazione delle attività della Fondazione anche, compatibilmente all'esercizio delle funzioni previste nel ruolo, attraverso l'ausilio degli uffici e dei servizi tecnici e amministrativi del Comune.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 Attività necessarie all'assunzione in carico da parte della Città del Borgo e della Rocca Medievale

1. Le parti si impegnano ad avviare tempestivamente tutte le procedure e a adottare nel più breve tempo possibile i provvedimenti necessari al perfezionamento della restituzione alla Città del Borgo e della Rocca Medievale per quanto attiene tutti gli aspetti gestionali, quali ad esempio il subentro della Città nei rapporti in essere tra la Fondazione e soggetti terzi; le verifiche inventariali relative ai beni storico artistici e al loro stato di conservazione e al registro di inventario dei beni mobili (n. 902); e altre varie ed eventuali. Gli immobili verranno consegnati alla Città nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, fatti salvi gli interventi che la Fondazione si è impegnata a porre in essere.

Art. 18) Regolazione dei rapporti fra Città di Torino e Fondazione Torino Musei alla scadenza della concessione.

1. Al termine della concessione, salvo rinnovo, o nel caso di scioglimento, la Fondazione dovrà restituire all'Amministrazione Comunale:
 - a) I beni concessi in uso, in buono stato di conservazione, compatibilmente, per i beni a rilevanza non culturale, all'usura e al trascorrere del tempo.
 - b) I beni storico-artistici a qualsiasi titoli acquisiti. Alla scadenza della concessione in uso dei beni e dell'affidamento dei servizi la Fondazione Torino Musei assicurerà in ogni caso la continuità del servizio, espletandolo nel rispetto della convenzione, fino al momento in cui la gestione non verrà riassunta dalla Città di Torino o affidata ad altri enti.

3. In caso di mancato rinnovo dell'affidamento dei servizi e della concessione in uso dei beni dovrà essere costituito un gruppo di lavoro, formato da personale della Fondazione e personale comunale, in grado di concludere le attività in corso e di espletare tutte le procedure amministrative necessarie per il rientro alla Città di Torino dei beni e servizi. Il gruppo di lavoro sarà impegnato anche a concludere ogni attività contabile e finanziaria.

Art. 19) Risoluzione per inadempimento.

1. La risoluzione della presente convenzione potrà essere esercitata dalla Città di Torino in caso di gravi inadempienze imputabili alla Fondazione.
2. A titolo meramente esemplificativo, potranno costituire motivi di risoluzione della concessione di uso dei beni o dell'affidamento del servizio alla Fondazione Torino Musei i seguenti casi:
 - a) scioglimento della Fondazione;
 - b) gravi, reiterate e qualificate inadempienze della Fondazione Torino Musei alla presente convenzione, in tema di gestione dei servizi museali o, nella specie, di cura dei relativi progetti culturali, in quanto imputabili alla responsabilità della Fondazione, tali comunque da pregiudicare in modo grave la prestazione del servizio.
3. La lettera a) del comma 2. del presente articolo si intende quale clausola risolutiva espressa.
4. Nei casi previsti dalla lettera b) del comma 2. la risoluzione della convenzione avrà effetto dal giorno di ricevimento da parte della Fondazione Torino Musei della lettera raccomandata a/r inviata dalla Città di Torino, restando in ogni caso impregiudicato il diritto della Città di Torino al risarcimento del danno subito.
5. La risoluzione della presente convenzione comporta la revoca della concessione con conseguente obbligo di restituzione alla Città di Torino dei beni dati in uso.
6. Sono poi specifiche cause di revoca della concessione inadempienze gravi e reiterate della Fondazione Torino Musei a disposizioni inerenti l'affidamento dei suddetti beni, come l'adozione, da parte della Fondazione, di atti o comportamenti di pregiudizio alla unitarietà del regime giuridico dei beni a rilevanza culturale, facenti parte delle collezioni museali.
7. È comunque fatto salvo il diritto della Città di Torino, e – per quanto di loro competenza – agli altri Fondatori, all'eventuale risarcimento del danno subito.

Art. 20) Modifica della Convenzione.

1. Ogni eventuale modificazione consensuale della presente convenzione dovrà risultare da atto scritto sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure interne.
2. Per ogni ulteriore aggiornamento e modifica della convenzione dovrà essere necessario un preventivo accordo delle parti.

Art. 21) Ufficio Stralcio.

1. In caso di mancato rinnovo dell'affidamento dei servizi e della concessione in uso dei beni, ovvero in caso di risoluzione o in ogni caso in cui venga a cessare l'attività della Fondazione, dovrà essere garantita la continuità lavorativa, per almeno 6 mesi, a un numero di dipendenti della Fondazione, da concordarsi fra la Fondazione, la Città e le Organizzazioni Sindacali, per portare a conclusione le attività in corso di breve durata.
2. Successivamente dovrà essere costituita una unità operativa, formata da ex personale della Fondazione e con la collaborazione di personale comunale, in grado di concludere le attività in corso di lunga durata, di concludere i rapporti contrattuali con soggetti terzi e di espletare tutte le procedure amministrative necessarie per il rientro alla Città di Torino dei beni e servizi.

3. L'unità operativa sarà impegnata anche a concludere ogni attività contabile e finanziaria e a garantire la riassunzione di ogni attività di gestione alla Città.
4. Lo scioglimento definitivo della Fondazione non potrà avvenire prima che ogni procedura sia stata portata a compimento ovvero riassorbita dalla Città.

Art. 22) Controversie.

1. Per la soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti è competente il Foro di Torino.

Art. 23) Spese contrattuali.

1. La presente scrittura privata non autenticata viene redatta in duplice originale. Il presente atto, trattandosi di concessione in uso gratuito riconducibile ad un comodato, e contenente altresì prestazioni non aventi contenuto patrimoniale ai sensi dell'art. 4 parte II della Tariffa D.P.R. 131/86, viene registrato in termine fisso e a tassa fissa ai sensi dell'art. 5 punto 4 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. 131/86.
Le spese attinenti la presente Convenzione sono assunte dalla Fondazione.

Art. 24) Norma di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge previste in materia e quelle del Codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

DIRIGENTE SERVIZIO ARCHIVI,
MUSEI e PATRIMONIO CULTURALE
Dott. Stefano BENEZZITO

